ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE

Art. 17-bis

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Versione in vigore dal 27 febbraio 2014, non più in vigore dal 1 marzo 2015 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/abolizione-del-finanziamento-pubblico-diretto-disposizioni-per-la/art-17-bis-rappresentanza-patrocinio-e-assistenza-in-giudizio-della-commissione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it